



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Monviso" del 4 giugno 2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "IDROSSIETILPROMAZINA SULFOSSIDO", farmaco ad azione antipsicotica neurolettica.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre la multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo PEPEVITA dall'ordine di arrivo del Premio "Monviso" del 4 giugno 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Torino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. SMORGON MARCO in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo PEPEVITA dall'ordine di arrivo del Premio "MONVISO" disputatosi il 04/06/2017 all'ippodromo di Torino e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.


L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
013/18	13/02/2018	019/18	06 MAR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in camera di consiglio a Roma, presso la sede del MIPAAF, in via XX Settembre 20, in data 13 Febbraio 2018 con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano GRASSI

Avv. Leonardo PATANE'

Avv. Luca GHELFI

Presidente f. f.

Componente relatore

Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 013/18 contro:

l'allenatore PALUMBO PASQUALE nato a Napoli (NA), il 14/10/1965 e residente a Pozzuoli (NA) in I/a Traversa Pisciarelli n. 4.

INCOLPATO

di violazione dell'art. 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto il cavallo SAFFO INN RONCO, da lui allenato, è stato trovato positivo alla sostanza "CAFFEINA E TEOFILLINA" in occasione della disputa della corsa Premio "Faeto" in data 27 aprile 2017, tenutasi presso l'ippodromo di Castelluccio dei Sauri (FG).

FATTO

Con atto di incolpazione del 03.01.2018, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Sig. PALUMBO PASQUALE, in quanto il cavallo SAFFO INN RONCO era risultato positivo alla sostanza proibita "Caffeina e Teofillina", a seguito degli accertamenti anti doping eseguiti in occasione della disputa della corsa Premio "Faeto" del 27 aprile 2017, tenutasi presso l'ippodromo di Castelluccio dei Sauri (FG).

Venivano, quindi, trasmessi i risultati delle analisi, effettuate sul campione biologico (urina), relativo al citato cavallo, prelevato in occasione della predetta corsa, ove era stata riscontrata la positività alla sostanza "Caffeina e Teofillina".

All'udienza del 13.02.2018, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza dava atto dell'assenza del rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato. La stessa Commissione riteneva che l'assenza del rappresentante della Procura non fosse essenziale ai fini della validità della



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compariscono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

All'udienza nessuno era presente per l'incolpato.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Faeto" del 27 aprile 2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "CAFFEINA E TEOFILLINA", sostanze psicoattive appartenenti al gruppo farmacologico degli alcaloidi ad azione stimolante ed eccitante.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso la sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due), oltre la multa di euro 500,00 (cinquecento/00) ed il distanziamento totale del cavallo Pepevita dall'ordine di arrivo del Premio "Faeto" del 27 aprile 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. PALUMBO PASQUALE in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (due) oltre alla multa di € 500,00 (cinquecento/00). Ordina il distanziamento totale del cavallo SAFFO INN RONCO dall'ordine di arrivo del Premio "FAETO" disputatosi il 27/04/2017 all'ippodromo di Castelluccio dei Sauri e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

sensi dell'art. 65 del regolamento delle corse a trotto, di giorni 120 (40 gg x 3) con decorrenza dall'1.10.2017.

Fissata l'udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 07.11.2017, presenti gli incolpati ed il difensore Avv. DE DONATO, assente il rappresentante della Procura della Disciplina, sebbene ritualmente avvisato, la Commissione, con riferimento all'assenza di quest'ultimo, stante l'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. All'udienza del 07.11.2017 gli incolpati chiedevano, preliminarmente, la sospensione della sanzione ed inoltre, dopo aver reso dichiarazioni spontanee, chiedevano la visione del filmato della gara nonché altri mezzi istruttori. La Commissione, con ordinanza resa in udienza, concedeva la sospensione temporanea della sanzione inflitta con il deferimento e ammetteva la sola richiesta istruttoria di visione del filmato, rigettando le ulteriori richieste istruttorie, perché superflue ed ininfluenti, rinviando all'udienza del 16.01.2018. All'udienza del 16.01.2018, dopo la visione del filmato e la discussione del difensore, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

DIRITTO

Diversamente dalla fase cautelare, questa Commissione ritiene, dopo la visione del filmato e le argomentazioni addotte dagli incolpati e dall'Avvocato Vincenzo DE DONATO, *melius re perpensa*, di affermare la responsabilità disciplinare dei guidatori CONVERTINI, DI FONZO, DE CRISTOFARO e FIERRO.

Diversamente da quanto sostenuto dagli incolpati immediatamente all'esito della corsa, la Giuria si riservava cinque giorni per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, dandone atto anche nella relazione sullo svolgimento della giornata di corse. In data 30.09.2017, e cioè dopo quattro giorni, la Giuria adottava il provvedimento di deferimento quivi impugnato, dandone comunicazione agli incolpati mediante "*esposizione in apposita bacheca*".

Dall'esame del filmato risulta evidente che gli incolpati guidavano i cavalli in maniera da non consentire una loro corretta partecipazione alla gara, determinando, in tal modo, un'alterazione del risultato finale. Le argomentazioni addotte, tra cui, a mero titolo di esempio, quella che lo starter aveva "ordinato" il comportamento di guida assunto, oltre ad essere in palese contrasto con i doveri che i regolamenti riconoscono a queste figure, sono rimaste sfornite di prove oggettive: insomma il filmato era eloquente e le giustificazioni non potevano apparire adeguate.

Si consideri, inoltre, che l'anomalia accertata successivamente dalla giuria, e cioè che l'ordine di arrivo era in contrasto con le quotazioni date ai cavalli guidati dagli incolpati, emerge *per tabulas*: i cavalli numero 13 e numero 2 risultavano avere una quotazione inferiore rispetto a quella dei numeri 7, 3 e 14, fatto questo che, associato a quanto innanzi, rappresenta la prova di un comportamento quantomeno "anomalo". Sussiste pertanto la violazione del codice disciplinare, così come contestato agli incolpati, perché gli stessi anche innanzi a questa Commissione non hanno fornito adeguate spiegazioni in merito alla condotta di gara tenuta in occasione della corsa Tris del 26.09.2017 presso l'ippodromo di Taranto.

Alla luce di quanto innanzi, ritiene questa Commissione di dover confermare la sanzione, così come inflitta dalla Giuria, della sospensione dalla qualifica per giorni 120, a cui va detratto il presofferto. Di conseguenza, essendo stati già scontati 38 giorni di sospensione dalla qualifica (dall'1.10.2017 al 07.11.2017), gli incolpati vanno condannati alla medesima sanzione da applicarsi per ulteriori 82



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

giorni. Va revocata, altresì, la sospensiva concessa in data 07.11.2017.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri **COVERTINI Antonio, DI FONZO Nicola, DE CRISTOFARO Ciro e FIERRO Luca** ed applica agli stessi la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 82, già dedotto il sofferto (trentotto giorni).
Revoca pertanto la sospensiva concessa in data 07.11.2017.

Il Componente estensore
Avv. Gaetano COCCOLI

Il Presidente
Avv. Francesco FERRONI



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 100/17	UDIENZA DEL 26/2/2018	DECISIONE N. 022/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 MAR. 2018	IL SEGRETARIO
----------------------	--------------------------	------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 26/2/2018, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 100/2017 contro:

DE CARO GIANPAOLO, gentlemen, residente in Ladispoli (RM), via Roma n. 25 (cod. fisc. DCRGPL68L06C773I) (assente)

INCOLPATO

Per aver offeso a mezzo Facebook il Sig. Sauro Petrini

FATTO

Con comunicazione del 23/12/2016, il Sig. Sauro Petrini, funzionario addetto al controllo e disciplina delle corse del MIPAAF, in qualità di funzionario/commissario, nominato per la riunione di corse del mese di novembre presso l'ippodromo di Montegiorgio, segnalava di essere stato offeso ed ingiuriato in Facebook dall'odierno incolpato.

Con atto di incolpazione depositato in data 7/11/2017, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. De Caro per il suddetto fatto.

All'udienza del 26/2/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato la quale né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MipAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. De Caro nell'atto di incolpazione, vale a dire l'offesa a mezzo Facebook del Sig. Sauro Petrini, risulta provato dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla copia dei post pubblicati dall'incolpato.

Quanto scritto dal Sig. De Caro nei predetti post può infatti evidentemente ritenersi offensivo dell'onore e della reputazione del Sig. Sauro Petrini.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

La condotta tenuta dall'odierno incolpato può pertanto essere ritenuta lesiva, oltreché dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, anche dell'art. 1 delle Norme di Procedura Disciplinare, nell'ambito del quale deve senz'altro ricomprendersi anche il divieto in capo ai tesserati di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di soggetti operanti nell'Ordinamento ippico.

Appare inoltre violato l'art. 4 del Regolamento delle corse al trotto, il quale prevede l'obbligo, per ogni operatore, "*di tenere un comportamento corretto nell'ippodromo e fuori di esso*".

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Gianpaolo DE CARO, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per giorni 10 (dieci) e la multa di € 500,00 (cinquecento/00) oltre al sofferto.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 99/17	UDIENZA DEL 26/2/2018	DECISIONE N. 023/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 MAR. 2018	IL SEGRETARIO
---------------------	--------------------------	------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 26/2/2018, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 99/2017 contro:

D'AMBRUOSO GIANVITO, guidatore, residente in Conversano (BA), via Vito Macchia n. 20 (cod. fisc. DMBGVT79M10C975N) (assente)

INCOLPATO

Per aver offeso a mezzo Facebook il Presidente di Giuria

FATTO

Con comunicazione del 10/5/2017, la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di Bologna segnalava che, successivamente all'irrogazione di multe nei confronti dell'odierno incolpato, lo stesso offendeva ed ingiuriava sulla propria pagina Facebook il Presidente della Giuria Sig. Gabriele Graziani.

Con atto di incolpazione depositato in data 7/11/2017, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. D'Ambruso per il suddetto fatto.

All'udienza del 26/2/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato la quale né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. D'Ambruso nell'atto di incolpazione, vale a dire l'offesa a mezzo Facebook del Presidente della Giuria Sig. Gabriele Graziani, risulta provato dalla documentazione agli atti ed in particolare dalla copia del post pubblicato dallo stesso con allegate nn. 2 foto.

Quanto scritto dal Sig. D'Ambruso nel predetto post può evidentemente ritenersi offensivo ed ingiurioso nei confronti del Presidente di Giuria, tanto da potersi addirittura configurare il reato di diffamazione, considerando che "ai fini dell'integrazione della diffamazione, anche a mezzo internet, è



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa" (v. tra le altre Cass. pen. n. 16712/2014).

La condotta tenuta dall'odierno incolpato può pertanto ritenersi lesiva, oltreché dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, anche dell'art. 1 delle Norme di Procedura Disciplinare, nell'ambito del quale deve senz'altro ricomprendersi anche il divieto in capo ai tesserati di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di soggetti operanti nell'Ordinamento ippico.

Appare inoltre violato l'art. 4 del Regolamento delle corse al trotto, il quale prevede l'obbligo, per ogni operatore, *"di tenere un comportamento corretto nell'ippodromo e fuori di esso"*.

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. D'Ambruoso Gianvito, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di guidatore per mesi 2 (due), oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00).

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 24/18	Decreto Disciplinare N° 024/18	Depositato il 07 MAR. 2018	Il Segretario 
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 24/18, depositata in data 3 gennaio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. CUGLINI DANIELE, per violazione dell'art. 50 del Regolamento Corse al Trotto;
- Vista la nota del 10/4/2017, con cui la Giuria in funzione presso l'Ippodromo di San Giovanni Teatino comunicava la violazione dell'art. 50 del Regolamento Trotto da parte del Sig. Cuglini Daniele il quale, nonostante "l'esistenza di quattro buste per la reclamazione del cavallo Twitter di Casei e depositario dell'offerta più alta non aveva dato seguito alle prescrizioni di cui alla menzionata normativa";
- ritenuta provata per tabulas la violazione di cui all'art. 50 Regolamento Trotto;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 500,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. CUGLINI DANIELE, residente in Bastia umbra (PG), via Lisbona n. 1

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 500,00.**

Avvisa il Sig. CUGLINI DANIELE che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 07/03/2018

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Ruolo N° 23/18	Decreto Disciplinare N° 025/18	Depositato il 07 MAR. 2018	Il Segretario
--------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------

**COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA
IL GIUDICE MONOCRATICO**

- Vista la richiesta di emissione di Decreto Disciplinare di cui al procedimento N. 23/18, depositata in data 3 gennaio 2018 dal Procuratore della Disciplina nei confronti del Sig. LUONGO VINCENZO, nella sua qualità di guidatore, per violazione del Regolamento interno dell'Ippodromo di Agnano;
- Vista la segnalazione del 26/6/2017 dell'amministratore delegato dell'Ippodromo di Agnano dott. Luca D'Angelo, con la quale lo stesso segnalava la violazione del Regolamento per l'utilizzo delle piste (Regolamento Scuderie e Piste Trotto e Galoppo) dell'Ippodromo di Agnano rappresentando in particolare che il Sig. Luongo Vincenzo, in data 15/6/2017, alle ore 10:30, in violazione degli artt. 9 e 10 del predetto Regolamento interno, utilizzava la pista di esercizio galoppo prima dell'orario consentito;
- ritenuta provata *per tabulas* la violazione del Regolamento Interno dell'ippodromo;
- preso atto che la Procura della Disciplina ha ritenuta congrua - quale sanzione applicabile alla fattispecie in esame - quella della multa nella misura di €. 100,00;
- Visto il combinato disposto degli artt. 11, 12 e 13 delle vigenti Norme di Procedura Disciplinare;
- In conformità alle richieste della Procura della Disciplina,

EMETTE

nei confronti del Sig. LUONGO VINCENZO nella sua qualità di guidatore, residente in Napoli, via Romolo e Remo n. 221,

DECRETO DISCIPLINARE

- Applicando la sanzione della **multa di €. 100,00.**

Avvisa il Sig. LUONGO VINCENZO che nel termine di otto giorni dalla comunicazione del presente provvedimento potrà, personalmente o a mezzo di difensore all'uopo nominato, proporre appello con espressa enunciazione dei motivi e previo versamento della somma a titolo di deposito, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente.

Con espressa avvertenza che, in caso di mancata proposizione dell'appello nel termine suindicato, il presente decreto diverrà irrevocabile.

Roma, 07/03/2018

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

biologici, prelevati al predetto cavallo nella stessa data del 13 febbraio 2017.

Fissata la prima udienza dinnanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 28.11.2017, non si presentavano né l'incolpato, né il rappresentante della Procura della Disciplina sebbene, ritualmente avvisati; era presente il difensore dell'incolpato, Avv. MASALA, il quale chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria difensiva. La Commissione, ammetteva le richieste istruttorie, così come da ordinanza resa in udienza e rinviava per l'escussione dei testi alla data del 16.01.2018. All'udienza del 16.01.2018, presente l'incolpato ed il suo difensore, assente il rappresentante della Procura della Disciplina, veniva sentito l'incolpato ed escussi i testi (dott. QUERCIOLI, sig. LOI e dott. MONTANA); dopo la relazione di rito e la discussione del difensore, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve essere esaminata la questione di giurisdizione in quanto, nel caso di specie, come è emerso dall'istruttoria, il cavallo era nella scuderia della società di allenamento per la cd. "doma" – fase diversa e prodromica (eventualmente) all'allenamento – e non ha mai partecipato ad alcuna corsa. Difatti lo stesso cavallo non risultava neanche registrato nel libro genealogico sino alla data del 10.02.2017, ed inoltre l'allevatore (proprietario), non essendo titolare di colori, non avrebbe potuto affidarlo in allenamento.

In merito va richiamato l'art. 1 del R.C.S.P. che prevede l'ambito di applicazione dello stesso regolamento disponendo testualmente "***Tutti i cavalli che partecipano ad eventi o competizioni sotto l'egida dell'ASSI (..)nonché i cavalli registrati e quelli per i quali è stata richiesta la registrazione ad un libro genealogico o registro sportivo detenuto dall'Agenzia, dichiarati o risultanti in allenamento, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento***".

In sostanza, secondo il chiaro disposto dell'art. 1, per essere soggetti all'applicazione del R.C.S.P. i cavalli che "***partecipano ad eventi o competizioni sotto l'egida dell'ASSI***", devono essere "***registrati ... (ndr ovvero in attesa di) registrazione ad un libro genealogico o registro sportivo detenuto dall'Agenzia e, contemporaneamente, devono essere dichiarati o risultanti in allenamento***".

Facendo corretta applicazione del dato normativo innanzi richiamato al caso di specie, risulta che il cavallo SOLANDE, al momento del prelievo, oltre a non partecipare ad eventi o competizioni sotto l'egida dell'ASSI (o Enti suoi successori), difettava anche del requisito di essere dichiarato o risultante in allenamento.

Consegue da tanto che non è applicabile, al caso di specie, il regolamento per il controllo delle sostanze proibite e, pertanto, l'incolpato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

La Commissione assolve la **Soc. di Allenamento A. BOTTI s.r.l.** – Soc. di Allenamento di Botti Alduino in persona del socio amministratore BOTTI Alduino, perché il fatto non sussiste.

Il Componente estensore
Avv. *Gaetano COCCOLI*

Il Presidente
Avv. *Francesco FERROMI*



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
N. 074/17	16/01/2018	027/18	07 MAR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita a Roma in data 16 Gennaio 2018 presso la sede del MIPAAF in Via XX Settembre n. 20, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco Ferroni
Avv. Irene La Mendola
Avv. Gaetano Coccoli

Presidente
Componente Rel.
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 074/17 R.G.

a carico di

- **Mario CANU**, nato a Cellere (VT) il 26/08/1970, ivi residente in Via Cairoli n. 32;
- **Domenico PELLITTERI**, nato a Palermo (PA) il 23/07/1987, domiciliato in Via Benevento snc c/o concessionaria Asterauto, Comune di Partinico (PA);
- **Massimo SCOCCIONE**, nato a Narni (TR) il 24/09/1958, ivi residente in Via Flaminia Romana n. 854

INCOLPATI

della violazione dell'art. 4 comma 16 del vigente Regolamento della Corsa Tris, in quanto il sig. **Massimo SCOCCIONE** è risultato proprietario e allenatore di tre cavalli in rapporto di scuderia e di allenamento e, precisamente, di Mord (classificatosi al 4° posto), Shaion (classificatosi al 6° posto) e Pramani (classificatosi al 7° posto); il sig. **Massimo CANU** è risultato allenatore di tre cavalli in rapporto di allenamento e, precisamente, di Adsense (classificatosi al 2° posto), Drella (classificatosi al 3° posto) e Ici La Cote (classificatosi al 10° posto); il sig. **Domenico PELLITTERI** è risultato proprietario di due cavalli, precisamente, di Adsense (classificatosi al 2° posto) e di Ici La Cote (classificatosi al 10° posto).

Fatti verificatisi nella 7^ Corsa del Premio NIZON (Tris) disputatasi presso l'Ippodromo di Roma Capannelle in data 07/10/2016

FATTO

Con atto di incolpazione del 13/09/2017, depositato in Segreteria in pari data, la Procura della



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dei sig.ri Massimo Scoccione, Mario Canu e Domenico Pellitteri in quanto nella 7^a Corsa del Premio NIZON (Tris) disputatasi in data 07/10/2016 presso l'Ippodromo di Roma Capannelle il sig. Massimo SCOCCIONE è risultato proprietario e allenatore di tre cavalli in rapporto di scuderia e di allenamento e, precisamente, di Mord (classificatosi al 4° posto), Shaion (classificatosi al 6° posto) e Pramani (classificatosi al 7° posto); il sig. Massimo CANU è risultato allenatore di tre cavalli in rapporto di allenamento e, precisamente, di Adsense (classificatosi al 2° posto), Drella (classificatosi al 3° posto) e Ici La Cote (classificatosi al 10° posto); il sig. Domenico PELLITTERI è risultato proprietario di due cavalli, precisamente, di Adsense (classificatosi al 2° posto) e di Ici La Cote (classificatosi al 10° posto).

La Procura di Disciplina, visti gli art. 4, comma 16 del Regolamento della Corsa Tris, gli artt. 219 e 222 del Regolamento delle Corse Galoppo e l'art. 5, comma 7 delle Norme di Procedura Disciplinare, formulava l'atto di incolpazione chiedendo a questa Commissione di sanzionare gli incolpati con il distanziamento totale dei cavalli interessati dai fatti in questione, con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità e con l'erogazione della multa di euro 500,00 per ognuno degli incolpati.

L'udienza di trattazione veniva fissata dinanzi a questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per la data del 07/11/2017.

Il Presidente dava atto della regolarità dell'avviso di trattazione agli incolpati spedito mediante posta elettronica certificata agli indirizzi forniti dagli iscritti.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, sebbene ritualmente avvisato, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione. All'udienza di trattazione si presentavano i sig.ri Massimo Scoccione e Mario Canu.

Sentiti entrambi gli incolpati, gli stessi dichiaravano che effettivamente, prima della corsa, si trovavano nelle situazioni descritte nell'atto di incolpazione, ma che su specifica chiamata telefonica del sig. Celli Piero dell'Ippodromo di Capannelle avvenuta prima dei partenti, circa tre giorni prima della corsa, era stato loro prospettato di regolarizzare i passaggi per poter effettuare la corsa stessa.

Inoltre, aggiungevano che lo stesso Celli aveva loro riferito che senza la loro partecipazione la corsa Tris non avrebbe avuto luogo.

Gli incolpati, pertanto, partecipavano alla corsa in questione e, venuti a conoscenza dell'atto di incolpazione, desumevano che detto adempimento non fosse stato più effettuato dal Sig. Celli.

Concludevano chiedendo, in via istruttoria, di sentire i sigg.ri Celli Piero e Marco Oppo, attuale Handicapper di Capannelle e, all'esito, di essere prosciolti.

La Commissione, al fine di meglio istruire la causa riteneva opportuno ottenere chiarimenti dalla Direzione dell'Ippodromo di Capannelle in relazione alle discrasie rilevate tra la Relazione Ufficiale e il Programma Ufficiale in riferimento alle proprietà e agli allenatori indicati nella corsa Premio "Nizon - Tris" del 07/10/2016. Le richieste istruttorie formulate dagli incolpati venivano respinte perché ritenute ininfluenti ai fini del decidere e l'udienza di trattazione veniva rinviata al 16 Gennaio 2018.

All'udienza del 16 Gennaio 2018 si presentava il Sig. Oppo Marco, responsabile dell'Ufficio tecnico Galoppo di Roma Capannelle il quale dichiarava: *"all'epoca dei fatti il responsabile era il sig. Piero Celli il quale, a quanto mi consta, presumibilmente nell'occasione, nell'impossibilità di formare il campo partenti, con il solo intento di non fare annullare una corsa Tris, propose di accettare due cavalli della medesima scuderia, superando il problema mediante un contratto di affitto. Evidentemente tale contratto non fu mai registrato nel sistema E-UNIRE determinando una discrasia tra il Programma Ufficiale e la Relazione Ufficiale"*.

Sentito il Sig Oppo, il procedimento veniva definito come da dispositivo per questi motivi di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

DIRITTO

Esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Secondo la relazione Ufficiale della 7^a Corsa Tris disputatasi presso l'Ippodromo di Roma Capannelle in data 07/10/2016 emerge in maniera inequivocabile la violazione dell'art. 4, comma 16 del Regolamento della Corsa Tris che prevede testualmente: *"Il numero minimo dei partenti per ogni Corsa Tris è stabilito in 12. Nelle Corse Tris programmate il venerdì ad invito, non possono correre cavalli legati tra loro da rapporto di scuderia. Non possono correre più di due cavalli legati da rapporto di allenamento"*.

Infatti, dalla analisi della predetta Relazione Ufficiale, Massimo SCOCCIONE risulta essere proprietario e allenatore di tre cavalli in rapporto di scuderia e di allenamento (Mord, Shaion e Pramani); quanto al sig. Mario CANU risulta essere allenatore di tre cavalli in rapporto di allenamento (Adsense, Drella e Ici La Cote); quanto, infine, al sig. Domenico PELLITTERI, risulta essere proprietario di due cavalli (Adsense e di Ici La Cote).

Tuttavia, esaminando il Programma Ufficiale, la violazione contestata non appare essere stata integrata in quanto il sig. Mario CANU risulta, invece, essere stato proprietario del cavallo Ici La Cote e allenatore di due cavalli (Adsense e Ici La Cote); il sig. Massimo SCOCCIONE risulta essere stato proprietario del cavallo Shaion e allenatore di due cavalli (Mord e Shaion), mentre Domenico PELLITTERI risulta essere stato soltanto proprietario del cavallo Adsense.

La evidente discrasia tra la Relazione Ufficiale e il Programma Ufficiale è stata spiegata dai sig.ri Mario Canu e Massimo Scoccione, come confermata dal sig. Marco Oppo, responsabile dell'Ufficio Tecnico Galoppo di Roma Capannelle. Infatti il giorno della corsa, il sig. Piero Celli, all'epoca dei fatti responsabile dell'Ufficio Tecnico Galoppo, vista l'impossibilità di formare il campo partenti, con il solo intento di non fare annullare una corsa Tris, propose agli incolpati, mediante contratto di affitto, di distribuire tra loro i cavalli facenti parte della medesima scuderia, superando così l'ostacolo numerico imposto dalla norma di cui all'art. 4, comma 16 del Regolamento Corse. La mancata registrazione del predetto contratto nel sistema E-UNIRE, dunque, determinava la discrasia tra il Programma Ufficiale e la Relazione Ufficiale.

Alla luce di tutto quanto raccolto ed esaminato, pertanto, emerge che la corsa si è svolta come da Regolamento, non essendo stata violata alcuna norma, posto che le risultanze della Relazione Ufficiale derivano unicamente dalla mancata registrazione del contratto di affitto, adempimento evidentemente non eseguito dell'allora responsabile dell'Ufficio Tecnico Galoppo di Roma Capannelle sig. Piero Celli.

La Commissione, pertanto, ritiene che gli incolpati non abbiano avuto nessuna responsabilità nella produzione dell'evento e che, secondo le risultanze del Programma Ufficiale, le dichiarazioni degli incolpati presenti all'udienza del 07/11/2017, come confermate in data odierna dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Galoppo di Roma Capannelle, debbano essere prosciolti.

P. Q. M.

La Commissione assolve dall'addebito loro mosso i sigg.ri: **CANU Mario, PELLITTERI Domenico e SCOCCIONE Massimo.**

Il Componente rel.
Avv. Irene La Mendola

Il Presidente
Avv. Francesco Ferroni



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpata non è comparsa ma si è costituita per il tramite del procuratore costituito Avv. Masala, che ha depositato rituale memoria con la quale si deduce una sostanziale contraddittorietà degli esiti tra le prime e le seconde analisi, la mancanza del verbale di apertura del campione e la nullità degli esami svolti in sede di seconde analisi per assenza del cromatogramma. Conclude l'Avv. Masala per l'assoluzione dell'incolpata. Il rappresentante della Procura, benché ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

In primis occorre rilevare come il primo motivo di doglianza appare infondato atteso che non si ravvisa alcuna contraddittorietà dei due esiti analitici. La sostanza Bisacodyl è rinvenuta in entrambe le analisi. E' invece assorbente rispetto alle rimanenti deduzioni il secondo rilievo dedotto dell'incolpata. L'art 10 del Regolamento prevede infatti che sia redatto un verbale di apertura del campione in caso di positività. Nello specifico il laboratorio inglese competente per le seconde analisi non ha redatto il prescritto verbale ex art 10 del Regolamento. La procedura pertanto non è stata corretta poiché non è stata accertata l'integrità del campione. Ne consegue che la prova non è stata raggiunta. L'incolpata va quindi assolto dall'addebito mossogli perché non è stata raggiunta la prova prescritta ai sensi regolamentari

P.Q.M.

Assolve la Sig.ra Casati Silvia dall'addebito mossole. Conferma l'ordine di arrivo del "Premio Martesana" disputatosi all'Ippodromo di Milano il 14.05.2017.
Conferma l'ordine di arrivo del premio "Martesana" disputatosi all'ippodromo di Milano il 14/05/2017.

IL PRESIDENTE

Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
012/18	13.02.2018	029/18	06 MAR. 2018	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede del Ministero in Via XX Settembre n. 20 in data 24.10.2017,
con l'intervento dei Signori:

Avv. Stefano Grassi
Avv. Luca Ghelfi
Avv. Leonardo Patanè

Presidente f.f.
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio LIDDI

Segretario

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° 012/18 Ruolo contro:

- 1) Pes Fabrizio, nato a Silanus (NU) il 01.11.1977, C.F. PSEFRZ77S011730D

INCOLPATO

Per la violazione prevista e disciplinata dell'art. 2 e art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per essere il cavallo VENTO DE BONORVA, allenato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza FENILBUTAZONE E OSSIFENIBULTAZONE, ai prelievi antidoping, effettuati presso l'Ippodromo di Chillivani in data 08.04.2017, in occasione della disputa della corsa, "Premio Invidia Consorzio San Michele".

FATTO

Con atto del 03.01.2018, depositato in pari data, la Procura della Disciplina ha deferito a questa Commissione l'incolpato, nella sua qualità di allenatore del cavallo VENTO DE BONORVA poiché quest'ultimo, a seguito di prelievo e analisi antidoping svolti presso l'Ippodromo di Chillivani in data 08.04.17 in occasione della corsa "Premio Invidia Consorzio San Michele", è risultato positivo alla sostanza FENILBUTAZONE E OSSIFENIBULTAZONE; sono state ritualmente effettuate le analisi del campione "A", il cui esito ha confermato la positività dello stesso alla sostanza de qua.

Veniva, ritualmente, seguito l'iter procedimentale, relativo all'acquisizione della missiva dell'Unire con cui si comunicava all'incolpato la non negatività delle prime analisi.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Instauratosi il procedimento innanzi a questa Commissione, all'odierna udienza l'incolpato non è comparso. Il rappresentante della Procura, benchè ritualmente avvisato, non è comparso e la Commissione alla luce della interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare, fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.05.2012 e confermata dal MIPAAF con nota del D.G. del 30.10.2012 dispone la prosecuzione della trattazione.

DIRITTO

Rilevato che dagli atti del procedimento risulta raggiunta la piena prova della responsabilità dell'incolpato costituita da : i) dal risultato delle I analisi effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e non oggetto di contestazione da parte dell'incolpato medesimo; ii) dalla qualifica di allenatore del cavallo trovato dopato, ricoperta dall'incolpato all'epoca dei fatti di cui al presente procedimento. Considerato, pertanto, che in presenza della prova oggettiva costituita dal risultato delle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11, 6° comma del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, al Sig. PES FABRIZIO così come identificato in premessa, in virtù della qualifica rivestita e per non aver provato di aver posto in essere tutte le misure necessarie ed idonee ad evitare il fatto contestato.

Rilevato, inoltre, che ai fini della quantificazione della sanzione si deve considerare: i) la natura della sostanza rinvenuta classificata tra le sostanze vietate dal vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite in quanto capace di provocare effetti nocivi per la salute del cavallo; ii) la capacità della stessa di alterare le prestazioni agonistiche del cavallo, pregiudicando così la genuinità del risultato sportivo; iii) dalla presenza di recidive, nello specifico della decisione n. 098 /17.

Ritenuta quindi giusta sanzione quella della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi quattro (4) e della multa di € 1.000,00 (euro mille).

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità disciplinare, del Sig. **Pes Fabrizio**, in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e giudatore per mesi quattro (4) e della multa di € 1.000,00 (euro mille), in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 098/17. Ordina conseguentemente il distanziamento totale del cavallo VENTO DE BONORVA dall'ordine di arrivo del "Premio Invidia Consorzio San Michele" disputatosi il 08.04.2017 all'Ippodromo e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

IL PRESIDENTE
Avv. Stefano Grassi

IL COMPONENTE ESTENSORE
Avv. Luca Ghelfi



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

predetta udienza, tenuto conto che essa viene svolta in camera di consiglio ed, invero, il rito previsto per le udienze in camera di consiglio, contempla l'audizione delle parti, solo se le stesse compaiono. Pertanto, il Presidente, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF con nota del 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

Il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Si dava, altresì, atto della memoria difensiva con allegati trasmessa dall'Avv. Chiappa in qualità di difensore dell'incolpato.

All'udienza era presente per l'incolpato l'Avv. Chiappa che si riportava alla memoria difensiva depositata.

La Procura della Disciplina, nell'atto di incolpazione, chiedeva volersi affermare la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alla violazione contestata e disporre la sospensione di mesi due dalla relativa qualifica, la sanzione pecuniaria di euro 500,00 oltre il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa imputata e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

DIRITTO

Dal risultato delle analisi, effettuate sul campione di urina prelevato al cavallo nella corsa Premio "Memorial Roberto Rampichini" del 18 luglio 2017, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "DICLOFENAC", farmaco veterinario non steroideo ad azione antinfiammatoria, antireumatica ed analgesica.

L'assunzione di tale sostanza costituisce una violazione del regolamento antidoping.

Pertanto, in presenza della prova oggettiva dell'avvenuto doping, costituita dal risultato delle analisi, tenuto conto delle risultanze istruttorie, e non avendo l'incolpato fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto a lui non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla presunta assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi, la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore quale esclusivo affidatario dello stesso cavallo.

Tuttavia, tenuto conto del certificato medico allegato alla memoria difensiva, con il quale il Dott. Giuliano Germano affermava di aver prescritto al cavallo in data 6 luglio 2017 e per la durata di 3 giorni la somministrazione di farmaco a base di diclofenac, e tenuto conto del fatto che, in tale certificato, lo stesso medico aveva indicato come tempo di sospensione del farmaco ai fini agonistici 8 giorni, per cui il cavallo sarebbe stato già pronto per la corsa a partire dal 16 luglio 2017, sicché tale prescrizione era stata quindi rispettata, la condotta dell'incolpato non può che rientrare nella fattispecie dell'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, in quanto trattasi di positività dipendente da incauta medicazione eseguita con colpa lieve.

Infatti, pur avendo rispettato i tempi di sospensione previsti, probabilmente a causa di una coda terapeutica, il cavallo non aveva ancora smaltito il farmaco somministrato risultando di conseguenza positivo ai controlli antidoping.

Va precisato che, nel caso in ispecie, il Sig. Felaco, quale allenatore e quindi unico responsabile del cavallo, avrebbe dovuto avere una maggiore cautela che doveva concretizzarsi nell'evitare di far correre il cavallo, considerato il poco lasso di tempo trascorso tra la somministrazione del farmaco e la gara.

Tuttavia, la derubricazione del reato in incauta medicazione può essere concessa poichè l'incolpato ha



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

prodotto adeguata e dettagliata documentazione medica.

Nello specifico, l'incolpato ha prodotto l'originale prescrizione medica del Dott. Giuliano Germano datata 6 luglio 2017 e quindi antecedente rispetto all'evento doping ed inoltre tale certificato contiene tutti i dati identificativi del cavallo e tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 comma 2 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.

Conseguentemente, valutate le predette circostanze, la tipologia della sostanza rinvenuta e la condotta dell'incolpato, si ritiene congruo addebitare allo stesso l'incauta medicazione eseguita con colpa lieve, prevista dall'art. 11 ultimo comma del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, per cui gli vanno applicate le sole sanzioni della multa di euro 1.000,00 in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 113/15 ed il distanziamento totale del cavallo Smalto dall'ordine di arrivo del Premio "Memorial Roberto Rampichini" del 18 luglio 2017, tenutosi presso l'Ippodromo di Corridonia e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. FELACO CASTRESE in ordine all'addebito mossogli e per l'effetto derubricando la violazione nell'ipotesi di incauta medicazione applica allo stesso la sanzione della multa di € 1.000,00 (mille/00) in considerazione della recidiva relativa alla decisione n. 113/15.

Ordina il distanziamento totale del cavallo SMALTO dall'ordine di arrivo del Premio "Memorial Roberto Rampichini" disputatosi il 18/07/2017 all'ippodromo di Corridonia e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

L'Estensore

Il Presidente f. f.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I Istanza

N.RO RUOLO 101/17	UDIENZA DEL 26/2/2018	DECISIONE N. 031/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 MAR. 2018	IL SEGRETARIO 
----------------------	--------------------------	------------------------	--	--

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 26/2/2018, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 101/2017 contro:
DI CHIO GIUSEPPE, allenatore, residente in Frattocchie Marino (RM), via Aldo Moro n. 46 (cod. fisc. DCHGPP65E29H501S) (assente)

INCOLPATO

Per aver partecipato a corse durante il periodo di sospensione

FATTO

Con comunicazione del 19/12/2016 veniva segnalata la partecipazione dell'odierno incolpato a n. 17 corse durante il periodo di sospensione.

Con atto di incolpazione depositato in data 6/11/2017, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Di Chio per il suddetto fatto.

All'udienza del 26/2/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato la quale né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal MIPAAF con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Di Chio nell'atto di incolpazione, vale a dire la partecipazione a corse durante il periodo di sospensione, risulta provato dalla documentazione agli atti.

In particolare, risulta che, a seguito delle decisioni della Commissione di Disciplina di Appello nn. 1580/2016 e 1581/2016, l'odierno incolpato veniva sospeso dalla sua qualifica dal 16/10/2016 al 16/3/2017 compreso.

Risulta altresì che, dal 13/11/2016 al 18/12/2016 e, dunque, durante il periodo di sospensione, il Di Chio partecipava a ben nn. 17 corse (dettagliatamente elencate nell'atto di incolpazione e nell'elenco allegato alla comunicazione del 13/2/2017).



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
POAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

Appare pertanto evidente la violazione degli artt. 26, comma 4 e 224 del Regolamento.

L'art. 26, comma 4, stabilisce infatti che *"nessun cavallo può prendere parte a corse rette dal presente Regolamento, né essere ammesso sulle piste di allenamento o da corsa degli Ippodromi delle società riconosciute, se non è allenato da persona in possesso della patente di allenatore"*; mentre l'art. 224 prevede che *"l'allenatore [...] colpito da sospensione non può esercitare alcuna delle sue funzioni ed i cavalli a lui affidati non possono essere iscritti ad alcuna corsa se non sono affidati ad altro allenatore"*.


P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Di Chio Giuseppe, applica allo stesso la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore e da ogni altra da lui eventualmente rivestita per mesi 6 (sei), oltre alla multa di € 1.000,00 (mille/00), nonché il distanziamento totale dall'ordine di arrivo dei cavalli come da elenco allegato che fa parte integrante della presente decisione.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni


Data	Ippodromo	Corsa	Premio	Posizione	Cavallo	Razza	Eta'	Arrivo alla pari	Peso Portato	Proprietario	Allenatore	Monta/ Guida	Totale Premio al traguardo	Stanziamen- to Tris	Totale Premio aggiunto	Totale Premio Proprietario per vincite in parita'	Premio al traguar- do Proprietario	Premio aggiunto Proprietario	Premio al traguar- do Allenatore	Premio aggiunto Allenatore	Premio al traguar- do Fantino / Guidatore	Premio aggiunto Fantino / Guidatore	Premio al traguar- do Allevatore	Premio aggiunto Allevatore
13/11/2016	ROMA G	4	SETTE COLLI	2	FAST WIND	P.S.I.	2		55,00	SC GIU E GIO	DI CHIO GIUSE PPE	FIOCCI CARLO	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.114,00	0,00	484,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
13/11/2016	ROMA G	4	SETTE COLLI	10	MR EUGENIO	P.S.I.	2		54,00	SC GIES	DI CHIO GIUSE PPE	VARGI DARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/11/2016	ROMA G	2	RED ROCKS	4	SCATTIACK	P.S.I.	3		57,00	SC GIES	DI CHIO GIUSE PPE	VARGI DARIO	420,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	42,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
18/11/2016	ROMA G	6	FRANCESCO SETTIMI	1	BRIDGE ANIAF	P.S.I.	5		64,50	CALPINI SERENA	DI CHIO GIUSE PPE	DIANA SAMUELE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20/11/2016	ROMA G	4	CAPANELLE-TRIS	15	BEAUROVE	P.S.I.	3		56,50	ALESSANDRUCCI FABRIZIO	DI CHIO GIUSE PPE	BASILE SALVATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/11/2016	ROMA G	3	WELNOR	7	WITHWHAT	P.S.I.	3		60,00	DI CHIO GIUSE PPE	DI CHIO GIUSE PPE	BASILE SALVATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2016	ROMA G	7	DIANA	RT	GIUFUM	P.S.I.	4		66,00	CALPINI SERENA	DI CHIO GIUSE PPE	DIANA SAMUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2016	ROMA G	4	ANTILOCO	5	BRIDGE ANIAF	P.S.I.	5		62,50	CALPINI SERENA	DI CHIO GIUSE PPE	MARCELLI GERMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/11/2016	ROMA G	6	FIUGGI	1	FAST WIND	P.S.I.	2		60,50	SC GIU E GIO	DI CHIO GIUSE PPE	BASILE SALVATORE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	700,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00

26/12/16
Favero gem



Data	Ippodromo	Corsa	Premio	Posizione	Cavallo	Razza	Eta'	Arrivo alla pari	Peso Portato	Proprietario	Allenatore	Monta/ Guida	Totale Premio al traguardo	Stanziamen- to Tris	Totale Premio aggiunto	Totale Premio Proprietario per vincite in parita'	Premio al traguardo Proprietario	Premio aggiunto Proprietario	Premio al traguardo Allenatore	Premio aggiunto Allenatore	Premio al traguardo Fantino / Guidatore	Premio aggiunto Fantino / Guidatore	Premio al traguardo Allevatore	Premio aggiunto Allevatore
29/11/2016	ROMA G	2	MERCURIO	5	BONITA DE MAS	P.S.I.	4		60,00	CALPINI SERENA	DI CHIO GIUSEPPE	BASILE SALVATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	ROMA G	5	ON THE HOUSE	4	LADY GIO	P.S.I.	2		55,00	SC GIUGIO	DI CHIO GIUSEPPE	BASILE SALVATORE	600,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2016	ROMA G	4	MURGHAB-ILTRIS	4	WITH WHAT	P.S.I.	3		58,50	DI CHIO GIUSEPPE	DI CHIO GIUSEPPE	BASILE SALVATORE	480,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	48,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
07/12/2016	NAPOLI G	4	DEJANIRA	2	SCATTIACK	P.S.I.	3		56,00	SC GIES	DI CHIO GIUSEPPE	MARCELLI GERMANO	1.750,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	110,00	0,00	55,00	0,00	650,00	0,00
13/12/2016	ROMA G	2	ANDRE D	2	BONITA DE MAS	P.S.I.	4		55,50	CALPINI SERENA	DI CHIO GIUSEPPE	MANIEZZI LUCA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00	132,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	ROMA G	1	ALCIONE	3	GIUFUM	P.S.I.	4		60,00	CALPINI SERENA	DI CHIO GIUSEPPE	MANIEZZI LUCA	960,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	96,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2016	ROMA G	7	SIMBA	2	WITH WHAT	P.S.I.	3		58,00	DI CHIO GIUSEPPE	DI CHIO GIUSEPPE	BASILE SALVATORE	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	160,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALE								22.970,00	0,00	0,00	0,00	18.972,00	0,00	2.232,00	0,00	1.116,00	0,00	650,00	0,00

25/12/18
form from





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

N.RO RUOLO 76/17	UDIENZA DEL 26/2/2018	DECISIONE N. 032/18	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 MAR. 2018	IL SEGRETARIO
---------------------	--------------------------	------------------------	--	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

In composizione monocratica nella persona del Presidente Avv. Francesco Ferroni, riunita in Roma, presso la sede del MIPAAF, sita in Via XX Settembre n. 20, in data 26/2/2018, assistita dal Segretario Sig. Donato Antonio Liddi, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento N° Ruolo 76/2017 contro:
MARCHI' FABIO, allenatore, residente in Morlupo (RM), via dei Villini n. 10 (cod. fisc. MRCFBA74M11H501B) (assente)

INCOLPATO

Per aver dato partente lo stesso cavallo su due diverse piazze in violazione dell'art. 136 del Regolamento ex Jockey Club

FATTO

In data 10/8/2016, i Commissari di Riunione presso l'Ippodromo di Napoli, in occasione del Premio Diffident rilevavano la violazione da parte dell'odierno incolpato dell'art. 136 del Regolamento ex Jockey Club "*per aver dato partente lo stesso cavallo su due diverse piazze (Napoli e Capalbio)*".

Con atto di incolpazione depositato in data 17/7/2017, la Procura della Disciplina deferiva all'intestata Commissione il Sig. Marchi per il suddetto fatto.

All'udienza del 26/2/2018, di cui veniva regolarmente notificata la fissazione, non compariva né l'incolpato la quale né un rappresentante della Procura della Disciplina.

Alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16, punto 1, del Regolamento di Procedura Disciplinare fornita dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29/5/2012 e confermata dal Mipaaf con nota del Direttore Generale del 30/10/2012, veniva disposta la prosecuzione della trattazione nonostante l'assenza di un rappresentante della Procura della Disciplina.

DIRITTO

Il fatto ascritto al Sig. Marchi nell'atto di incolpazione, vale a dire la violazione dell'art. 136 del Regolamento ex Jockey Club "*per aver dato partente lo stesso cavallo su due diverse piazze*", risulta provato dalla documentazione agli atti.

In particolare, il predetto fatto risulta provato dalle relazioni Ufficiali delle corse Premio Diffident e Premio Pescheria F.lli Maurizi s.r.l., rispettivamente presso l'Ippodromo di Napoli e presso



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI I ISTANZA

l'Ippodromo di Capalbio, entrambe del 10/8/2016, dalle quali risulta che il cavallo Mister Ludo, allenato dal Sig. Marchi Fabio e di proprietà del Sig. Marchi Domenico, veniva dichiarato partente lo stesso giorno (10/8/2016) su due diverse piazze (Napoli e Capalbio).

P.Q.M.

Il Giudice, ritenuta la responsabilità disciplinare del Sig. Marchi Fabio, applica allo stesso la multa di € 300,00.

Il Giudice Monocratico
Avv. Francesco Ferroni